Council of the European Union

Brussels, 27 March 2025

7064/25

Interinstitutional File: 2017/0114 (COD)

JUR 170
TRANS 65
FISC 66
ENV 153
CODEC 257

LEGISLATIVE ACTS AND OTHER INSTRUMENTS: CORRIGENDUM/RECTIFICATIF

Subject:	Directive (EU) 2022/362 of the European Parliament and of the Council of 24 February 2022 amending Directives 1999/62/EC, 1999/37/EC and (EU) 2019/520, as regards the charging of vehicles for the use of certain infrastructures *(Official Journal of the European Union L 69 of 4 March 2022)*

LANGUAGE concerned: **IT**

PROCEDURE APPLICABLE (according to Council document R/2521/75):

— Procedure 2(b) (obvious errors in one language version)

This text has also been transmitted to the European Parliament.

TIME LIMIT for the observations by Member States: 8 days

OBSERVATIONS to be notified to: dql.rectificatifs@consilium.europa.eu

(DQL RECTIFICATIFS (JUR 7), Directorate Quality of Legislation, Legal Service)

ALLEGATO

RETTIFICA

della direttiva (UE) 2022/362 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 febbraio 2022, che modifica le direttive 1999/62/CE, 1999/37/CE e (UE) 2019/520 per quanto riguarda la tassazione a carico di veicoli per l'uso di alcune infrastrutture

(Gazzetta ufficiale dell'Unione europea L 69 del 4 marzo 2022)

1) Pagina 34, allegato, punto 5), che dispone la sostituzione dell'allegato III ter della direttiva 1999/62/CE, tabella 1, nota in calce [(1)]:

anziché:

"[(1)] «Suburbane» sono le zone con una densità di popolazione compresa tra 150 e 900 abitanti/km^2 (densità di popolazione media di 300 abitanti/km^2)."

leggasi:

"[(1)] «Suburbane» sono le zone con una densità di popolazione compresa tra 150 e 900 abitanti/km^2 (<u>densità mediana della popolazione di</u> 300 abitanti/km^2).".

2) Pagina 34, allegato, punto 5), che dispone la sostituzione dell'allegato III ter della direttiva 1999/62/CE, testo finale, prima frase:

anziché:

"I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore fino a 2 per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani nella misura in cui la minore dispersione, la pendenza delle strade, l'altitudine o gli sbalzi di temperatura lo giustifichino."

leggasi:

"I valori della tabella 1 possono essere moltiplicati per un fattore fino a 2 per le zone di montagna e attorno agli agglomerati urbani nella misura in cui la minore dispersione, la pendenza delle strade, l'altitudine <u>o le inversioni termiche lo</u> giustifichino.".